



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 15 (Atto di Ginevra)

Invalidazione

(1) [Possibilita' per il titolare di far valere i propri diritti] L'invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente ad opera delle autorità competenti di detta Parte contraente designata, non può essere pronunciata senza che al titolare sia stata data, in tempo utile, la possibilita' di far valere i propri diritti. (2) [Notifica dell'invalidazione] L'ufficio della Parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati, se ne è a conoscenza, notifica l'invalidazione all'Ufficio internazionale.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-15>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it